

Allegato "G" al n.13683 della raccolta-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA-----

-----"JESI ENERGIE DI COMUNITÀ"-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 14 e ss. del codice civile per quanto compatibili e delle leggi vigenti in materia, l'associazione riconosciuta denominata "Jesi Energie di Comunità" (di seguito "Associazione"), costituente Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, delle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e dell' Allegato A alla deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.-----

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà "Jesi Energie di Comunità Ente del Terzo Settore (o ETS)".-----

ART. 2 - SEDE E DURATA-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Jesi (AN), con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.-----

Il trasferimento della sede nell'ambito del suindicato Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e tale trasferimento non comporterà modifica statutaria.-----

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga una causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 codice civile.-----

-----TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'-----

ART. 3 - SCOPI-----

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà, di uguaglianza e di non discriminazione alcuna, come anche previsto dalla Costituzione:-----

a) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità nonché promuovere la conservazione e lo sviluppo integrato ambientale, economico, sociale e culturale del territorio di riferimento, mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione, allo stoccaggio, al consumo, alla condivisione e alla distribuzione tra

- i propri soci di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- b) promuovere la costituzione e la gestione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive modifiche e integrazioni;-----
- c) realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- d) autoconsumare l'energia prodotta dagli impianti, favorendo la condivisione e lo scambio di energia tra i membri della Comunità energetica rinnovabile;-----
- e) ridurre i costi energetici dei membri della Comunità energetica rinnovabile;-----
- f) promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, in una prospettiva di ecologia integrale, che abbracci la tutela dell'ambiente, la giustizia nei rapporti economici e sociali, la cura della persona umana e delle comunità;-----
- g) sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo energetico.-----

ART. 4 - ATTIVITA'-----

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui alle lettere e) ed i) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Segnatamente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:-----

- a) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;-----
- b) produrre, accumulare, consumare, condividere, scambiare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;-----
- c) realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità al fine di promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico oltre a permettere agli associati l'accesso ad incentivi e agevolazioni come previsti dalla normativa vigente. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c) dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre ad accumulare l'energia eventualmente eccedentaria da redistribuire all'interno della comunità;-----

d) garantire che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I membri della comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023;-----

e) assicurare, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o auto-consumatori che agiscono collettivamente facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;-----

f) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;-----

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;-----

h) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;-----

i) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;-----

j) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro;-----

k) consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divul-

gato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;---

l) condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato, costituendo una o più configurazioni di autoconsumo, ciascuna sottostante una cabina primaria, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni;---

m) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024;-----

n) individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;-----

o) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;

p) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei soci e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;-----

q) organizzare momenti di confronto, seminari, dibattiti e convegni al fine di diffondere conoscenze sulle tematiche ambientali e sociali correlate;-----

r) promuovere attività culturali e formative, rivolte a Soci e cittadini, con particolare riguardo alla diffusione della cultura del risparmio energetico, dell'auto produzione di energia e del prosumerismo energetico.-----

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del De-

creto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.-----

Le attività di cui sopra saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, la cui attività andrà svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo per cui sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari saranno rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.-----

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.-----

-----TITOLO III - SOCI-----

ART. 5 - ASSOCIATI-----

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.-----

In conformità all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, come da normativa vigente e relative modifiche e integrazioni, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.-----
Gli Associati devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione sottesi alla cabina primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente, in cui sia attiva una configurazione promossa dalla Comunità energetica. Tale condizione può non verificarsi per le categorie di Associati fondatori o sostenitori, come definiti nel successivo articolo 5.1.-----

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali consumatori, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.-----

Ciascun consumatore che partecipa alla comunità energetica può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della normativa vigente, per cui ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. I membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.-----

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati sui consumi di energia elettrica.-----

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri di-

ritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.-----

Gli associati persone giuridiche sono rappresentati dal proprio legale rappresentante, ovvero da altro soggetto dagli stessi designato.-----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

L'Associazione terrà un registro dei soci ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati.-----

5.1 Categorie di Associati-----

Gli Associati si dividono in:-----

a) Associati fondatori;-----

b) Associati consumatori;-----

c) Associati sostenitori;-----

d) Associati produttori.-----

Sono Associati fondatori coloro che risultano tali nell'atto costitutivo dell'Associazione.-----

Sono Associati consumatori coloro che, non disponendo di alcun Impianto di produzione, condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica.-----

Sono Associati sostenitori coloro che, all'atto di ingresso nell'Associazione, contribuiscono con mezzi ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.-----

Sono Associati produttori coloro che hanno la titolarità ed esercitano uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.-----

ART. 6 - AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE-----

6.1 Requisiti-----

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per essere membri della comunità energetica. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore d'età, la stessa dovrà essere sottoscritta dall' esercente la responsabilità genitoriale.-----

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari - alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti:--

a) essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo o di immissione di energia elettrica sotteso alla cabina primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente, in cui sia attiva una configurazione promossa dalla Comunità energetica. Tale condizione può non verificarsi per le categorie di Associati Fondatori o Sostenitori, come definite dall'art. 5.1;-----

b) dare mandato esclusivo all'Associazione quale Referente della Comunità energetica, per la richiesta di accesso alla

valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;-----

c) nel caso di imprese, la partecipazione alla Comunità Energetica non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;-----

d) condividere gli scopi e i valori associativi descritti all'Articolo 3 del presente Statuto.-----

6.2 Domanda di ammissione-----

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, quale Referente della Comunità energetica, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e del conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.-----

La domanda di ammissione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:-----

a) l'indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio (nel caso di persona fisica) ovvero della ragione sociale e della sede legale, l'indicazione dell'attività esercitata e l'oggetto sociale della stessa, le dimensioni della società (nel caso di persona giuridica);-----

b) l'indicazione dell'indirizzo del punto di connessione di cui è titolare;-----

c) l'indicazione della disponibilità o meno di impianti di produzione di energia rinnovabile e dell'indirizzo in cui sono ubicati gli stessi, anche nel caso di consumatori, purché gli stessi impianti rispettino i requisiti normativamente previsti;-----

d) l'impegno a dichiarare che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo e situazioni di crisi d'impresa, gestite dagli organismi preposti alla composizione della crisi, ovvero provvedimenti che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'incapacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e tutte quante le cause di esclusione previste dal presente Statuto (nel caso di persona giuridica);-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei quali dichiara di aver preso visione;-----

f) la dichiarazione di accettazione della quota associativa come definita dal Regolamento;-----

g) la dichiarazione di rendere disponibili i dati di consumo ai fini del calcolo degli incentivi eventualmente spettanti

per la condivisione dell'energia nella Comunità energetica.--
La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalla Legge, ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato sarà iscritto nel registro degli associati; l'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione più prossima.-----

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.-----

La qualità di Associato è trasmissibile in caso di voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda che sia accettata ai sensi dell'art. 6.2 del presente Statuto.-----

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, quale Referente della Comunità energetica, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e del conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.-----

La domanda di ammissione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:-----

a) l'indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio (nel caso di persona fisica) ovvero della ragione sociale e della sede legale, l'indicazione dell'attività esercitata e l'oggetto sociale della stessa, le dimensioni della società (nel caso di persona giuridica);-----

b) l'indicazione dell'indirizzo del punto di connessione di cui è titolare;-----

c) l'indicazione della disponibilità o meno di impianti di produzione di energia rinnovabile e dell'indirizzo in cui sono ubicati gli stessi, anche nel caso di consumatori, purché gli stessi impianti rispettino i requisiti normativamente previsti;-----

d) l'impegno a dichiarare che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo e situazioni di crisi d'impresa, gestite dagli organismi preposti alla composizione della crisi, ovvero provvedimenti che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'incapacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e tutte quante le cause di esclusione previste dal presente Statuto (nel caso di persona giuridica);----

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei quali dichiara di aver preso visione;-----

f) la dichiarazione di accettazione della quota associativa come definita dal Regolamento;-----

g) la dichiarazione di rendere disponibili i dati di consumo ai fini del calcolo degli incentivi eventualmente spettanti per la condivisione dell'energia nella Comunità energetica.--
La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalla Legge, ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato sarà iscritto nel registro degli associati; l'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione più prossima.-----

La qualità di Associato è trasmissibile in caso di voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda che sia accettata ai sensi dell'art. 6.2 del presente Statuto.-----

6.3 Cause di esclusione-----

Sono considerate cause di esclusione dal diritto all'incentivazione dell'energia condivisa di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023:---

a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;-----

b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;-----

- c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;-----
- d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;-----
- e) in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato ed ai fini e incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica;-----
- f) per gravi motivi, valutati dal Consiglio Direttivo in base al presente Statuto e alla legge applicabile.-----

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi, all'esclusione del socio.-----

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera del Consiglio Direttivo.-----

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento della quota associativa.--

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO-----

La qualità di Associato si perde automaticamente per:-----

- a) decesso;-----
- b) recesso volontario;-----
- c) esclusione di cui al punto 6.3;-----
- d) mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi 3 (tre) mesi dal termine per il versamento, dopo la comunicazione della delibera del Consiglio direttivo;-----
- e) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui all'art. 6.1, fatta salva la facoltà di ripristino entro 6 (sei) mesi;-----
- f) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;-----
- g) perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.-----

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.-----

ART 8 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO-----

L'Associato potrà essere escluso, a maggioranza semplice dell'Assemblea degli Associati senza la presenza ed il voto dell'Associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto quando la sua permanenza all'interno dell'Associazione rappre-

sentì un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'Associazione e dunque per gravi motivi, oltre alle cause previste dal punto 6.3.-----

Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'Associazione esercita la propria attività senza nulla a pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.-----

ART. 9 - RECESSO DELL'ASSOCIATO-----

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa. In caso di recesso anticipato dell'Associato, l'Associazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.-----

ART. 10 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO-----

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione dell'Associazione predispone il bilancio per l'esercizio stesso, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare.-----

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote associative e sulla destinazione dell'incentivazione sull'energia condivisa, come prevista dalla normativa vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni, è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.-----

ART. 11 - DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Dei debiti dell'Associazione risponde anzitutto il fondo comune nonché il patrimonio dell'Associazione.-----

ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI-----

12.1 Diritti degli Associati-----

I soci hanno diritto di:-----

- a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;-----
- b) partecipare e votare nelle assemblee;-----
- c) ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione;-----
- d) partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;-----
- e) essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati dall'Associazione;-----
- f) partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;-----
- g) esaminare i libri sociali obbligatori (es.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro

delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali come previsti), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.-----

12.2 Doveri degli Associati-----

Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti:-----

- a) a versare, all'atto di iscrizione, la relativa quota associativa;-----
- b) al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi legittimamente assunte;-----
- c) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;-----
- d) a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica e ad individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.-----

Gli Associati Produttori hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.-----

-----TITOLO IV - ORGANI SOCIALI-----

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli organi statutari dell'Associazione sono:-----

- a) l'Assemblea degli Associati;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) l'Organo di controllo (eventuale);-----
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).-----

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, adeguatamente documentate e normate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.-----

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E PRESIDENTE-----

14.1 Principi Generali-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue

decisioni obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.-----

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta. Ogni Associato non potrà ricevere più di due deleghe.-----

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dalla legge e dal presente Statuto.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che provvede anche alla convocazione della medesima.-----

14.2 Competenza dell'Assemblea degli Associati-----

L'Assemblea degli Associati indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento ed in particolare:-----

a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 e s.s. del presente Statuto;-----

b) elegge il Presidente dell'Associazione, e può revocarlo;--

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo, e può revocarli;

d) nomina e revoca, al ricorrere dei presupposti, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

e) approva il bilancio;-----

f) delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, ai sensi del successivo art. 26;-----

g) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dei liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto ed ai sensi del successivo art. 24.2;-----

h) delibera la costituzione ovvero la partecipazione ad altri Enti;-----

i) delibera l'esclusione dei membri come previsto dall'art. 8 del presente Statuto;-----

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

k) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.-----

In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, l'Assemblea delibera:-----

a) sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'Art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199 e del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2013, agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;-----

b) sulla destinazione dell'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, da destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;-----

c) sulla nomina del Referente, nel caso in cui non sia la stessa Comunità energetica a rivestire tale ruolo, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio, secondo le previsioni di legge;-----

d) sulla nomina del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, stabilendo se delegare ad un soggetto terzo tali attività.-----

14.3 Convocazione e svolgimento - deliberazioni dell'Assemblea degli Associati-----

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo in cui si terrà l'adunanza, la data e l'ora sia della prima che delle convocazioni successive, da inviarsi ai singoli associati a mezzo posta elettronica o posta raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a garantire una corretta informazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.-----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli Associati. Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'Assemblea, mentre spetta al Presidente la verifica della regolarità della convocazione e della validità della sua costituzione, nonché della validità di eventuali deleghe.-----

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) che sia consentito al Segretario di percepire adeguata-

mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente. L'avviso di convocazione reca l'indicazione della piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in audio o video conferenza, nonché le modalità di accesso o collegamento alla stessa.-----

Fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli 24.1 e 26, in prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti validamente espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti validamente espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso, gli associati che dichiarano di astenersi dalle votazioni si computano nel quorum costitutivo ma non in quello deliberativo.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Delle adunanze dell'Assemblea degli Associati dev'essere redatto processo verbale, sottoscritto in calce ed a latere di ogni foglio dal Presidente e da colui al quale è stata affidata la verbalizzazione; il segretario verbalizzante viene nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.-----

14.4 Il Presidente-----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e scelto tra le persone fisiche indicate dai Soci Fondatori; egli dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Il mandato del Presidente cessa con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, contestualmente alla quale viene eletto quello successivo.-----

Il Presidente:-----

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;-----
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;-----
- c) esegue le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;-----
- d) compie tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.-----

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dell'organo di amministrazione nella prima seduta successiva; degli atti non ratificati dal Consiglio Direttivo risponde personalmente il Presidente.-----

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano in carica. Il solo intervento del Vicepresidente o del Consigliere più anziano costituisce prova per i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

In caso di vacanza della carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla sua sostituzione entro 60 giorni dalla data di vacanza della carica; il Presidente eletto con tornata suppletiva resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale subentra.-----

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

15.1 Elezione dei membri del Consiglio Direttivo-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre esercizi ed è composto:-----

- a) dal Presidente dell'Associazione;-----
- b) da quattro membri, ossia un membro in rappresentanza di ogni categoria prevista dall'Associazione, eletti dall'Assemblea degli Associati e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.-----

Nel caso di assenza di una delle categorie, ovvero di assenza di candidature per una o più delle stesse, la nomina del membro della categoria assente spetta agli Associati fondatori.-----

Tutti i componenti restano in carica per tre esercizi, allo scadere dei quali i componenti potranno essere rieletti. Il mandato dei componenti scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, contestualmente alla quale vengono eletti quelli successivi.-----

Qualora vengano meno uno o più consiglieri, il Presidente provvede alla proclamazione dei primi dei non eletti; ove ciò non sia possibile, il Consiglio Direttivo sostituisce i componenti mancanti tramite cooptazione con propria delibera, scegliendoli tra gli associati e tenendo conto delle categorie di appartenenza; la predetta deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta successiva, da tenersi, in ogni caso, entro 90 (novanta) giorni. In caso di mancata ratifica, il mandato dei membri cooptati cessa ex nunc, restano fermi ed impregiudicati gli atti da loro compiuti e l'Assemblea provvede contestualmente all'elezione dei membri mancanti.-----

Il contemporaneo venir meno della maggioranza dei componenti eletti comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni, da tenersi entro 60 (giorni); nel periodo intercorrente, i membri rimanenti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti.-----

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indi-

cando, oltre alle informazioni di cui all'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

15.2 Competenze del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea. In particolare, competono al Consiglio Direttivo:-----

- a) la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;-----
- b) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo all'utilizzo dell'Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- c) la deliberazione sulle domande di ammissione degli Associati e sull'esclusione dell'Associato come previsto dal presente Statuto;-----
- d) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione;-----
- e) la predisposizione ed approvazione del Regolamento dell'Associazione nonché la modifica, revoca o abrogazione;-----
- f) la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività dell'Associazione e sul coordinamento delle stesse;-----
- g) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto alla competenza di altri organi.-----

Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta, attribuire ad uno o più dei propri componenti, ad altri Associati o a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei propri componenti, un Tesoriere e un Segretario. Detti incarichi s'intendono conferiti intuitu personae, possono essere attribuiti cumulativamente allo stesso soggetto e sono revocabili in ogni momento dal Consiglio Direttivo che, simultaneamente alla nomina, ne stabilisce altresì la durata.-----

Il Tesoriere:-----

- a) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- b) gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dagli Associati firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;-----
- c) dispone in autonomia le spese minute e di ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;-----
- d) cura i rapporti con gli Istituti di credito, con compe-

tenza in materia di ordinaria amministrazione dei conti correnti associativi e di ogni altra forma di deposito;-----
e) provvede alla tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, salvo che a tal fine non venga individuato un Professionista, redige il progetto di bilancio, da presentare al Consiglio Direttivo;-----
f) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.-----

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.-----

Il Segretario:-----

a) collabora con il Presidente nella gestione delle attività dell'Associazione e nella tenuta delle relazioni con gli associati;-----
b) cura in particolare l'organizzazione tecnica ed operativa della CER;-----
c) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;-----
d) custodisce i libri sociali e la documentazione dell'associazione;-----
e) gestisce la corrispondenza e le comunicazioni ufficiali dell'associazione;-----

15.3 Convocazione e svolgimento-----

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.-----

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.-----

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14.3, commi quarto e quinto del presente Statuto, per quanto compatibili.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

Delle adunanze del Consiglio Direttivo dev'essere redatto processo verbale, sottoscritto in calce ed a latere di ogni foglio da tutti i presenti e da colui al quale è stata affi-

data la verbalizzazione; il segretario verbalizzante viene nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti il Consiglio.

15.4 Candidature

Per essere eletto Presidente, il candidato deve, cumulativamente:

- a) essere una persona fisica indicata dagli Associati fondatori, scelta anche tra le persone fisiche non associate;
- b) se associato, essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere maggiorenne;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non essere incorso in sanzioni disciplinari da parte dell'Assemblea degli Associati negli ultimi 3 anni.

Per essere eletto membro del Consiglio direttivo, il candidato deve, cumulativamente:

- a) essere un Associato persona fisica appartenente ad una delle categorie previste dal presente Statuto ovvero essere una persona fisica indicata dagli enti giuridici associati appartenenti alle predette categorie e scelta anche tra le persone fisiche non associate;
- b) se associato, essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere maggiorenne;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non essere incorso in sanzioni disciplinari da parte dell'Assemblea degli Associati negli ultimi 3 anni.

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente in carica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le candidature devono essere corredate da una breve dichiarazione in cui il candidato illustri le proprie motivazioni e il programma per il futuro dell'Associazione; per le sole persone fisiche indicate dagli Associati persone giuridiche, la candidatura deve contenere anche la delibera di indicazione.

15.5 Svolgimento delle elezioni

Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto.

L'Assemblea degli Associati elegge innanzitutto il Presidente, che deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel ballottaggio è eletto Presidente.

Successivamente, l'Assemblea degli Associati elegge i membri del Consiglio Direttivo come stabilito dall'art. 15.1 del presente Statuto. I candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti membri del Consiglio Direttivo. In

caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio tra i candidati in questione. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel ballottaggio è eletto.-----

Le schede bianche sono parificate ad una dichiarazione di astensione dal voto, ai sensi del precedente articolo 14.3, sesto comma. Le schede nulle non si considerano voti validamente espressi.-----

In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è sempre scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, applicandosi l'art. 2382 del codice civile.-----

Nel Regolamento si possono disciplinare ulteriormente le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali.-----

ART. 16. ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai sensi dell'art. 2397, comma 2 del codice civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo:-----

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----
- d) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.-----

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

ART. 17. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.-----

ART. 18. PERSONALE RETRIBUITO-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.-----

ART. 19. RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI-----

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

-----**TITOLO V - PATRIMONIO**-----

ART. 20 - PATRIMONIO-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;-----
- b) dalle quote versate dagli Associati ed eventuali quote associative annuali;-----
- c) da eventuali Impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà dell'Associazione;-----
- d) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;-----
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----
- f) dai proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- g) dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- h) dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- i) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate e ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Art. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

21.1 Bilancio-----

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono, al pari dell'esercizio finanziario, dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.-----

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni, previa convocazione da parte del Presidente dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. La proposta di bilancio consuntivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine

di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.--
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.-----

21.2 Bilancio sociale-----

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

21.3 Destinazione delle risorse-----

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.-----

Art. 22 - LE CONVENZIONI-----

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.-----

Art. 23 - LIBRI SOCIALI-----

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:-----

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'Organo competente che deve evaderla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso per iscritto entro 60 (sessanta) giorni.-----

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.--

-----**TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**-----

ART. 24 - SCIoglimento-----

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per

deliberazione dell'Assemblea degli Associati.-----

24.1 Cause di scioglimento-----

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, con maggioranza di almeno tre quarti degli associati, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

L'Associazione può essere sciolta in caso di:-----

- a) venuta meno della pluralità di associati;-----
- b) impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);-----
- c) modifiche della normativa incentivante;-----
- d) indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.-----

24.2 Destinazione del patrimonio-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi, oggetto o finalità analoghi, secondo quanto disposto dall'Assemblea degli associati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.-----

Art. 25 - EFFETTI DELLO SCIoglimento-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la data e le modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori.-----

ART. 26 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI INTERNI-----

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea presa a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Lo Statuto può essere integrato da Regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 14.3 del presente Statuto. Detti Regolamenti disciplinano tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la gestione degli incentivi.-----

ART. 27 - CONTROVERSIE-----

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale del luogo della sede legale dell'Associazione.-----

ART. 28 - RINVIO-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.-----

Firmato: Marco Mario D'Aurizio - Elia Emma - Francesca Paolini - Matteo Donati - Laura Berrettini - Oriana Capitani - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----